



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 121 Del 21-11-2025

OGGETTO: Bilancio di previsione 2026/2028. Quantificazione del fondo rischi da contenzioso.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **13:30** e seguenti, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Pantaleoni Silvana	Assessore	Presente
Andreoli Diego	Assessore	Presente
Stoppini Luna	Assessore	Assente
Paoli Lucia	Assessore	Presente

Presenti n 4	Assenti n. 1
--------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe.

Il Presidente Avv. **Gareggia Fabrizio** in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con il Disciplinare per il funzionamento della Giunta comunale approvato con D.G.C. n. 29/2020 e successivamente modificato con D.G.C. n. 39/2022, così come risulta dal processo verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri necessari, qui allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

CHE tra tali fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il “Fondo Contenzioso” che il principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;

CHE l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso) e, come tale, non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

CHE in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione dalla sentenza;

RICHIAMATO pertanto il sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ove è previsto che: “*Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.... Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti*”;

ATTESO:

CHE la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, evidenzia che “*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante cognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza*”;

CHE da ultimo Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia/Romagna, con la delibera n. 98/2024/VSG ha evidenziato come la quantificazione del fondo rischi richieda un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una cognizione puntuale del contenzioso che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza;

CHE con la medesima pronuncia la Sezione ribadisce, al punto 7.6, che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di cognizione da parte dell'Ente e monitorata dall'Organo di revisione e che in proposito il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- **debito certo** con indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la **passività “probabile”** con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, 28 documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la **passività “possibile”** che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la **passività da evento “remoto”**, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

RITENUTO pertanto necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile e alle pronunce della Corte dei Conti, avviando un processo di cognizione dei contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio;

RITENUTO altresì opportuno, a tal fine, individuare in via preliminare ed astratta i criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento “soccombenza” ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento, da applicare a ciascuno dei contenziosi pendenti:

Gradualità	Indice di rischio	Fattispecie	% di accantonamento
A - Debito certo	100%	Sentenza esecutiva ma momentaneamente sospesa ex lege	100
B - Passività “probabile”	51% - 99%	Provvedimenti giurisdizionali non esecutivi; giudizi non ancora esitati in decisione per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (si faccia riferimento, al riguardo, al documento OIC n. 31 e alla definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario)	da 51 a 99
C - Passività “possibile”	11% - 50%	Giudizi non ancora esitati in decisione per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza inferiore al probabile (si faccia riferimento, al riguardo, al documento OIC n. 31 e alla definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è possibile quando si ritiene sia inferiore al probabile che si verifichi)	da 11 a 50
D - Passività da “evento remoto”	0 - 10%	L'evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi	da 0 a 10

CONSIDERATO:

CHE il Settore Amministrativo, Ufficio Segreteria - Affari Generali, che in ragione del vigente Mansionario cura il contenzioso in collaborazione con gli uffici coinvolti nelle controversie, su impulso del Settore Economico - Finanziario in vista dell'adozione dello schema di bilancio previsionale 2026/2028 da parte della Giunta comunale, con nota prot. 9961/2025 ha attivato una ricognizione istruttoria al fine di verificare la sussistenza di contenzioso giudiziario, anche remoto, eventualmente presente presso i singoli Settori dell'Ente;

CHE nessun riscontro è pervenuto nel termine assegnato motivo per il quale l'analisi del contenzioso in essere è effettuata dal citato Settore Amministrativo mediante l'utilizzo dei dati in possesso e come risulta dal documento allegato al presente atto nel quale è presente la quantificazione dell'accantonamento al corrispondente fondo rischi sulla base della quantificazione del rischio di ogni singola causa;

ACQUISITI i positivi pareri favorevoli di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi dai competenti Responsabili di Settore e qui allegati;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Con unanimi voti favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge:

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, la ricognizione dei contenziosi in essere e la conseguente quantificazione del fondo rischi da contenzioso in euro zero da inserire nel Bilancio di previsione 2026/2028, sulla base delle risultanze dell'elenco di cui al documento che qui si allega per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di demandare al Settore Economico - Finanziario gli adempimenti successivi all'adozione del presente atto;
- 3) Di dichiarare il presente atto, con apposita votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in considerazione della necessità di predisporre lo schema del Bilancio di previsione 2026/2028.

Il Segretario Comunale

dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

Avv. Fabrizio Gareggia

Oggetto: Bilancio di previsione 2026/2028. Quantificazione del fondo rischi da contenzioso.

SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 18-11-2025

IL RESPONSABILE
dott. Carlo Ramaccioni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 20-11-2025

IL RESPONSABILE
dott. Stefano Minni